

**Presidente.** Gli onorevoli Berio e Pozzo Marco hanno proposto quest'altro articolo aggiuntivo:

« La richiesta che un quarto almeno degli elettori potrà fare affinché la proposta di assunzione diretta d'un pubblico servizio venga ripresentata al voto degli elettori, secondo il disposto dall'ultima parte dell'articolo 13 non potrà essere ammessa che dopo trascorso un anno dalla avvenuta votazione ».

**Majorana, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Majorana, relatore.** La Commissione accetta questo articolo; ma s'intende che essa si riserva, nel coordinamento, di includerlo nell'articolo a cui si riferisce, e che è l'articolo 10.

**Presidente.** Il ministro accetta?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Accetto.

**Presidente.** Allora, pongo a partito questo articolo aggiuntivo, salvo a collocarlo in quel posto che, per esso, sarà riconosciuto conveniente.

(È approvato).

Rimane quest'ultimo articolo aggiuntivo:

« Nell'assunzione dei pubblici servizi per parte dei Comuni, in qualunque modo essa avvenga, i posti degli impiegati ed operai occorrenti dovranno essere occupati anzitutto dagli impiegati ed operai, che anteriormente alla data dell'assunzione municipale prestarono la loro opera nello esercizio dei servizi stessi, che accettino le norme del regolamento di cui l'articolo 3 e che possiedano la necessaria capacità tecnica.

« Borciani, Nofri, Vigna, Barbato, Prampolini, Bissolati, Varazzani, Agnini, Ciccotti, Lollini, Costa, Albertelli, Morgari, Majno, Turati. »

Gli onorevoli Nofri, Borciani, Cabrini, Morgari, Dell'Acqua, Lollini, Bissolati, Turati, Costa e Majno, propongono che dopo le parole contenute in questo articolo: *prestarono la loro opera nell'esercizio dei servizi stessi*, si aggiungano queste altre: *con rispetto ai diritti acquisiti*.

L'onorevole Nofri crede associarsi all'articolo aggiuntivo degli onorevoli Borciani ed altri?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Il concetto contenuto in questo articolo, è già compreso

nell'articolo 25, come fu modificato d'accordo fra Commissione e Ministero...

**Presidente.** E non ha più ragione d'essere?

**Giolitti, ministro dell'interno.** E non ha più ragione d'essere.

**Presidente.** Sta bene.

All'ultim'ora, è stato presentato quest'altro articolo aggiuntivo:

« I Comuni potranno continuare a stabilire nel loro interesse la esclusività dell'esercizio dei servizi indicati all'articolo 1, quando ed in quanto tali servizi esigano la necessaria permanente occupazione delle strade e piazze pubbliche, del sottosuolo o dello spazio sovrastante alle stesse.

« Alessio, Bissolati, Bonardi, Ciccotti, Turati, De Felice, Cabrini, Varazzani, Pozzato, Montemartini. »

Onorevole Alessio, ha facoltà di parlare.

**Alessio.** La legge del 7 giugno 1894, all'articolo 4, stabilisce che « dovendosi nell'eseguire in un Comune, condutture elettriche, attraversare strade pubbliche ovvero fiumi o torrenti o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi e i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorità competenti. »

Il regolamento stabilisce, all'articolo 6, che la domanda pel consenso dell'applicazione dell'impianto deve essere mandata alla Regia prefettura della Provincia, nella quale si intende effettuare l'impianto e l'articolo 8 stabilisce che l'autorità indicata all'articolo 6 dà il consenso.

Così avviene molte volte in pratica che il prefetto crede di avere autorità di accordare un permesso per l'esecuzione dell'impianto, e quindi può darsi che anche un Comune che abbia un impianto comunale possa credere di avere diritto di dare la autorizzazione, e quindi viene la concorrenza di un'altra industria che esercita lo stesso servizio.

Di qui la necessità di togliere questa facoltà ai prefetti e riserbarla ai Comuni perchè possano decidere intorno alle domande di autorizzazione.

Questa necessità è riconosciuta anche dalla relazione parlamentare.

Quindi io credo che sia giusto che sia riservata esclusivamente ai Comuni la facoltà di decidere intorno alle domande di autorizzazione, perchè il prefetto e l'autorità governativa non possono in qualche modo accordare una concorrenza.